

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Dario Purcaro                           | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Prof. Avv. Alberto Monti                      | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 26 giugno 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 20/11/2011, la società ricorrente presentava, tramite il proprio legale rappresentante, reclamo alla società con la quale, il 02/12/2005, aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente per oggetto l'immobile utilizzato per lo svolgimento della propria attività.

In particolare, esponeva che, in data 15/04/2010, aveva stipulato con detto intermediario una scrittura privata avente per oggetto la dilazione del proprio debito costituito dai canoni insoluti, oltre ad interessi di mora (per un totale di € 85.664,59), del contratto di *leasing*: tale piano di rientro prevedeva così la rateizzazione del debito in 60 rate mensili scadenti dal 30/04/2011 al 30/04/2015.

La reclamante soggiungeva di essere sempre stata puntuale nel pagamento delle rate in scadenza previste dal nuovo piano: ciononostante, già a partire dal mese di settembre 2010, altri istituti di credito avrebbero segnalato degli sconfinamenti a carico della società utilizzatrice presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, che venivano annullati dalla concedente solo a seguito di solleciti.

Questa situazione si sarebbe verificata nuovamente a più riprese (segnalazione del mese di luglio 2011 per rate *leasing* non pagate per € 26.000,00; analoga segnalazione nel mese di ottobre 2011 per € 36.000,00).

A seguito di numerosi solleciti, la società di *leasing* comunicava poi che le promesse di pagamento come i bonifici non erano sufficienti ad effettuare le rettifiche in centrale rischi, rendendosi così necessario il rilascio di ulteriori effetti a copertura del debito.

La società reclamante chiedeva, pertanto, una dichiarazione attestante la regolarità dei pagamenti effettuati, oltre ad una comunicazione dell'errore occorso in sede di segnalazione, seguito poi da una definitiva sistemazione della posizione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non avendo ricevuto alcun riscontro al reclamo da parte dell'intermediario, la società utilizzatrice presentava in data 21/01/2012 ricorso all'Arbitro, ricostruendo la vicenda in maniera analoga a quanto esposto in sede di reclamo.

Chiedeva pertanto che il Collegio imponesse *“alla [società di leasing] la sistemazione della posizione della [società utilizzatrice] in centrale rischi in quanto gli sconfinamenti segnalati creano molteplici problemi nei rapporti con gli istituti di credito che non sono disposti a concedere finanziamenti alla società a causa della situazione evidenziata in Centrale rischi”*.

In data 26/03/2012, l'intermediario faceva pervenire alla Segreteria Tecnica le proprie controdeduzioni, con le quali sottolineava i seguenti aspetti:

- nella scrittura privata del 15/04/2010 il conduttore aveva espressamente riconosciuto il proprio debito nei confronti della concedente, che a quella data ammontava ad € 85.664,59;
- in base al disposto di cui all'art. 5 di detta scrittura, essa non costituiva novazione del contratto di *leasing*, ma semplice modificazione pattizia del piano finanziario: le clausole dell'originario contratto di locazione finanziaria sarebbero così state interamente richiamate;
- non costituendo così il piano di rientro né una novazione né una remissione del debito, la società ricorrente sarebbe dunque rimasta debitrice della convenuta, ragion per cui non si sarebbe potuto procedere alla cancellazione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi.

Per tali motivi, chiedeva che venisse *“respinta la richiesta formulata dalla ricorrente, attesa la legittimità dell'operato della scrivente”*.

La ST ha provveduto ad inviare copia delle controdeduzioni dell'intermediario alla ricorrente in data 29/03/2012.

## DIRITTO

I fatti su cui si è innestata la controversia in esame sono sostanzialmente pacifici tra le parti.

La questione che il Collegio è chiamato a valutare attiene quindi alla qualificazione giuridica degli atti negoziali posti in essere tra le parti ed alle relative conseguenze.

La resistente infatti sostiene che la scrittura privata del 15 aprile 2010 è negozio non novativo e che pertanto rimangono in essere le posizioni debitorie pregresse, le quali pertanto debbono essere segnalate in CR.

Il Collegio ritiene che tale argomento sia solo in parte corretto.

Infatti non è dubbio che il citato accordo stipulato con il cliente non abbia efficacia novativa nel senso che esso non produce l'estinzione della obbligazione originaria; tuttavia tale accertamento non esaurisce il *thema decidendum* perché non esclude che esso possa avere efficacia modificativa del rapporto contrattuale in corso ex art. 1321 c.c. e che per conseguenza si debba verificare se il tipo di segnalazione effettuata corrisponda al contenuto del rapporto così come modificato.

Invero anche la convenuta conviene sul punto che il c.d. piano di rientro costituisce una modifica pattizia al precedente accordo. Ne consegue che i termini e gli ammontari dei pagamenti dovuti dal ricorrente sono quelli previsti dall'accordo modificativo e non già quelli precedentemente pattuiti, tanto è vero che la banca non potrebbe, prima di una eventuale risoluzione dell'accordo modificativo, esigere i pagamenti previsti dall'originario piano finanziario, posto che questo è stato consensualmente modificato.



Le parti non hanno prodotto documentazione relativa alla posizione della società ricorrente in Centrale Rischi, ma è pacifica la tipologia della segnalazione: sconfinamento. Ciò sembra indicare che è rimasta segnalata l'anomalia rispetto al pagamento alle scadenze previste nell'originario accordo. In ogni caso la segnalazione sconfinamento indica un utilizzo di fondi non autorizzato, che non corrisponde al contenuto degli accordi in corso, in cui la banca, fermo restando il debito esistente, accetta espressamente di essere pagata mediante versamenti rateizzati secondo ammontari e scadenze concordate, con implicito patto *de non petendo* riferito all'ammontare pregresso.

Non è contestato che questi ultimi sono stati sino a qui regolarmente adempiuti dal cliente e pertanto non vi sono attualmente altre prestazioni pecuniarie che la ricorrente debba eseguire e, viceversa, crediti esigibili di cui la banca possa pretendere il pagamento immediato, come invece avviene nel caso di sconfinamento in senso proprio.

Da quanto esposto consegue che la segnalazione in essere non pare corretta perché non riflette lo stato dei rapporti in essere e per conseguenza l'intermediario deve essere invitato a provvedere alla correzione della segnalazione in questione.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corregga la segnalazione contestata per tener conto dei termini di pagamento concordati con la cliente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO